



PUBB. ALBO N° 1082

REGISTRO GENERALE N. 580

In data 11/11/2022

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 216 DEL 11/11/2022**

CIG: ESENTE

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

ACCTO N° 334/2022
IMPEGNO N. 467/2022

OGGETTO: ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE, A TITOLO DI RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO - EURO 1.137,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2022 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2022;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2022, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2022/2024 come sopra indicate;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

VISTA la Delibera n. 108 del 04/11/2022 di approvazione Accordo di Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia, Ufficio Provinciale – Territorio, per la determinazione dell'aumento del valore venale, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., per la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo – Comune di Altare in Loc. La Vera – al NCEU fg. 8 mappale 318 – rif. prot. 66514 del 09/09/2022, pratica edilizia 50/2022 di Accertamento di Conformità, che precisa :“...omissis...Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Amministrazione Comunale riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro [1.137,00] ([millecentotrentasette]/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 379,00 (trecentosettanta nove/00) e comunque non superiore al 50% della sanzione. Pertanto l'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare all'Agenzia l'ammontare della sanzione effettivamente comminata. ...omissis...”.

CONSIDERATO che tali spese non devono in ogni caso gravare sulla collettività, ma altresì ritenersi a carico dei soggetti responsabili degli abusi edilizi di che trattasi;

RITENUTO procedere all'accertamento in entrata della somma di Euro 1.137,00, che è stata versata dai titolari della pratica edilizia di Accertamento di Conformità 50/2022, Sig. Sciolti Davide e Pagani Valentina, in data 07/11/2022, protocollata in pari data prot.n. 8165,;

VISTO che l'accertamento di entrata di cui sopra trova collocazione al cap.16050 partite di giro, rimborso spese conto terzi;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra espresso questi Uffici procedono contestualmente ad assumere idoneo impegno di spesa a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE di pari importo (euro 1137) il cui onere trova copertura al capitolo in uscita 14005 partite di giro spese per conto terzi;

PRESO ATTO che questi Uffici Tecnici procederanno con atto separato alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 1137 ad Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Imperia, Ufficio Provinciale – Territorio secondo le modalità e nei termini indicate nella convenzione di cui alla DGC 108/2022

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto:

- 1) Di dare atto ed esecuzione a quanto riportato in DGC 108/2022;
- 2) Di accertare quindi in entrata al capitolo 16050 (partite di giro – rimborso spese per servizio conto terzi) la somma di Euro 1.137,00 d Bilancio di Previsione anno 2022, che verrà versata dai responsabili dell'abuso edilizio e titolari della pratica edilizia sopra richiamata;
- 3) di procedere contestualmente ad impegnare la medesima somma (euro 1137) imputandone l'onere al capitolo 14005 (partite di giro servizio per conto terzi) Bilancio di Previsione anno 2022, da versate all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Imperia, Ufficio Provinciale – Territorio;
- 4) di dare atto che questi uffici procederanno con atto sperato alla liquidazione ed al pagamento ad Agenzia delle entrate della somma di cui al punto 3) secondo le modalità ed i termini indicati in convenzione approvata con DGC 108/2022
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.
- 7) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 8) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare,11/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Tiziana Reale



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE IMMOBILIARE**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Imperia, via Garessio 17, codice fiscale 06363391001, in persona di Eleonora Mennella in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di Imperia, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

Comune di Altare (di seguito anche solo "Amministrazione Comunale"), in qualità di Amministrazione Pubblica ex art. 1 – comma 2 – D.lgs. 165/2001 e s. m. e i., con sede legale in via Restagno civ. 2, Altare (SV), codice fiscale e/o partita IVA 00328650098, nella persona della Dott.ssa Tiziana Reale in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, [provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021];

di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. il Comune di Altare, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. che l'Amministrazione Comunale ha manifestato interesse allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare finalizzata alla stima dell'aumento di valore venale dell'immobile, ai fini dell'erogazione della sanzione prevista dall'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.;
- D. l'Amministrazione Comunale ha quindi richiesto, con istanza inviata via pec del 08/09/2022, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;

[in alternativa, per gli Enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato, esclusi dal sistema di pagamento PagoPA]

- pagamento effettuato mediante giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN IT58X0100003245348300012105

3.3 L'Amministrazione Comunale comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC: comune.altare.sv@legalmail.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali al cui articolo 1284, comma 1, del codice civile.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dall'Amministrazione Comunale con firma digitale, ed è conclusa entro 120 (centoventi) giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, non prevedono lo svolgimento dell'attività di sopralluogo.

4.3 Le Parti convengono che la valutazione sarà affetta da una maggiore alea stimale non essendo possibile svolgere l'attività di sopralluogo.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà

effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena l'Amministrazione Comunale avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- SCIA- relazione tecnica di asseverazione;
- Relazione geologica;
- Estratti cartografici;
- Documentazione fotografica;
- Planimetrie e prospetti (stato attuale, stato autorizzato, raffronti).

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte dell'Amministrazione Comunale, l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall'Amministrazione Comunale relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l'Amministrazione Comunale assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 L'Amministrazione Comunale si assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente

previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

6.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.8 I responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco protempore Roberto Briano, il cui dato di contatto è sindaco@comunealtare.it

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del

Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso, opportunamente controfirmato dall'Amministrazione Comunale con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto D) delle premesse.

ART. 10

RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l'Amministrazione Comunale:

Comune di Altare (SV)

Indirizzo: via Restagno civ. 2

PEC: comune.altare.sv@legalmail.it

CF: 00328650098

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Direzione Provinciale di Imperia, Ufficio Provinciale - Territorio

Indirizzo: Viale Garessio n. 17 – 18100 Imperia

PEC: dp.imperia@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

Amministrazione Comunale

(Tiziana Reale)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Eleonora Mennella)

F.to digitalmente



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 210 DEL 11/11/2022

REG. GENERALE N. 580 DEL 11/11/2022

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
<u>467/22</u>	Euro <u>1137#</u>	<u>1005</u>

ACC. TO N° 334/22 € 1137# Cap 10050

Altare, 11/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI/NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

PUBBLICATO AL N _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA